



Trade & Customs Italian Update

Ottobre - Dicembre, n. 4/2018

Global Indirect Tax Services



Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

Approvato dal Parlamento Europeo l'Accordo commerciale UE - Giappone

Lo scorso 12 dicembre, il Parlamento Europeo ha votato a favore dell'accordo commerciale tra Unione Europea e Giappone.

L'accordo, l'*Economic Partnership Agreement* (EPA), è già stato ratificato da parte del parlamento giapponese.

Nonostante l'entrata in vigore dell'EPA sia subordinato alla ratifica anche da parte degli Stati Membri, gran parte di quest'ultimo potrà essere applicato a partire dal prossimo 1° febbraio.

Con riferimento al suo contenuto, si segnala come questo preveda importanti interventi in tema di misure tariffarie, inserendosi sulla scia degli accordi recentemente conclusi dall'Unione europea. L'Accordo contiene, infatti, un protocollo di origine preferenziale che consentirà l'abbattimento immediato dei dazi per determinati prodotti e una progressiva riduzione per altri, indicati dai vari allegati, nonché una serie di misure volte ad ottenere una graduale liberalizzazione del commercio tra l'Unione Europea e il Paese del Sol Levante.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del [comunicato stampa](#) pubblicato sul sito della Commissione Europea.

Gruppo IVA - Identificazione ai fini doganali

Con comunicato pubblicato il 24 dicembre, l'Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti riguardanti l'identificazione ai fini doganali del Gruppo IVA.

Come noto, una volta aderito al nuovo regime, i soggetti passivi perdono la loro autonoma soggettività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si costituisce un nuovo soggetto dotato di un proprio numero di partita IVA e di una propria autonoma iscrizione al VIES.

Tuttavia, come evidenziato dal comunicato in commento, le partite IVA dei soggetti partecipanti al Gruppo non vengono né cessate né sospese.

L'Agenzia delle Dogane, infatti, precisa che le dichiarazioni doganali continueranno ad essere presentate da ogni singolo soggetto IVA partecipante al Gruppo e tale soggetto manterrà la titolarità delle eventuali autorizzazioni di rilevanza doganale rilasciate dal competente Ufficio delle Dogane (es. AEO, garanzie ed eventuali sue riduzioni o esonerazioni, ecc.). A tal riguardo, nella casella 8 del documento amministrativo unico (DAU) il soggetto dovrà indicare il proprio codice identificativo EORI.

Il collegamento del soggetto al Gruppo IVA emergerà dalla casella 44 del DAU, indicando il codice documento 05DI e, nel campo identificativo, il numero di partita IVA attribuito al Gruppo medesimo.

Con riferimento al settore delle accise, invece, nel comunicato viene sottolineato come resti immutata la relativa disciplina, permanendo in capo all'esercente l'impianto sia gli obblighi derivanti dalla gestione, che quelli connessi alla circolazione dei prodotti.

L'Agenzia delle Dogane, inoltre, rappresenta che, come già chiarito dalla circolare 19/E del 31 ottobre 2018, il Gruppo IVA potrà beneficiare dello *status* di esportatore abituale sulla base del plafond maturato da ciascun partecipante al Gruppo medesimo, nei limiti dell'ammontare complessivo delle esportazioni e delle operazioni assimilate registrate da tutti i partecipanti nell'anno solare o nei dodici mesi precedenti alla costituzione del Gruppo.

A tal riguardo, si evidenzia che per potersi avvalere della facoltà di acquistare in sospensione d'imposta beni e servizi, la dichiarazione d'intento dovrà essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate dal suo rappresentante.

Tuttavia, le dichiarazioni d'intento potranno essere presentate anche dai singoli partecipanti, i quali potranno utilizzare il plafond spettante al Gruppo IVA medesimo.

La trasmissione delle dichiarazioni avverrà attraverso l'utilizzo di un programma informatico in corso di ultimazione. Fino ad allora, i Gruppi IVA potranno trasmettere telematicamente le dichiarazioni d'intento indicando nei campi Codice fiscale e Partita IVA il numero di Partita IVA assegnato al Gruppo.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della [comunicazione](#).

Nota n. 112029 del 15 ottobre 2018: L'Agenzia delle Dogane commenta la nuova definizione di esportatore

In data 17 ottobre, l'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota n. 112029, con la quale fornisce chiarimenti in merito alle modifiche che il Reg.to n. 2018/1063 ha apportato al Reg.to (UE) n. 2446/2015 - RD.

Tra i vari approfondimenti effettuati, in particolare, si evidenzia che l'Agenzia ha commentato gli interventi effettuati sull'art. 1 punto 19 del RD, riguardante la definizione di esportatore.

A tal proposito, l'Amministrazione ha sottolineato come il legislatore europeo si sia concentrato esclusivamente sulle esportazioni di natura commerciale, operando una semplificazione dei requisiti previsti e lasciando, invece, invariato quanto stabilito per le esportazioni effettuate dai privati.

Ai sensi del nuovo art. 1, punto 19, lettera b), primo paragrafo, infatti, pur continuando ad essere richiesto il requisito dello stabilimento nel territorio doganale dell'Unione, affinché un soggetto possa rivestire la qualifica di esportatore è sufficiente che quest'ultimo abbia la facoltà di decidere che le merci debbano uscire dal territorio doganale.

Con riferimento al testo previgente, invece, si rappresenta che l'esportatore doveva essere titolare anche di un contratto concluso con il destinatario stabilito in un paese terzo.

Tale requisito, talvolta, risultava limitante affinché un operatore economico potesse assumere la veste di esportatore.

Ai fini di chiarezza, si ricorda che ai sensi dell'art. 5 punto 31 del CDU, per essere considerata stabilita nella UE, una persona giuridica deve avere in detto territorio una sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione.

Inoltre, qualora non sia possibile individuare un esportatore sulla scorta di quanto detto sopra, come potrebbe succedere nei casi in cui il potere di decidere che le merci debbano uscire dal territorio doganale sia esclusivamente nelle mani dell'acquirente stabilito in un paese terzo (ad es. contratti con condizioni di consegna *ex works*), il secondo paragrafo della lettera b), del riformulato articolo 19 del RD consente che anche il venditore/cedente stabilito nella UE o un soggetto come il vettore, in quanto parte del contratto sulla base del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione, possano essere qualificati come esportatori.

L'Agenzia, infine, ha evidenziato che a seguito della riformulazione dell'articolo in commento, la disposizione che consentiva di applicare misure di carattere transitorio non prevede più la possibilità che 'un soggetto non stabilito nel territorio doganale dell'Unione possa essere indicato nella casella 2 della dichiarazione doganale come speditore a condizione che la dichiarazione doganale sia presentata da un rappresentante stabilito nella UE che agisca in rappresentanza indiretta, assumendo la veste di dichiarante'.

Conseguentemente, l'Agenzia ha affermato che non trovano più applicazione le istruzioni fornite dalla stessa con precedente nota prot. 70662 del 7 luglio 2016, con la quale si permetteva al soggetto stabilito in un paese terzo, in base alle previgenti disposizioni e a determinate condizioni, di poter essere indicato come speditore nella casella 2 del DAU.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della [nota](#).

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

Massimo Fabio

Partner responsabile

Trade & Customs

Global Indirect Tax Services

T: +39 06 809631

E: mfabio@kpmg.it

kpmg.com/it

kpmg.com/it/socialmedia

kpmg.com/app



Trade & Customs Italian Update / Ottobre - Dicembre, n. 4/2018

© 2019 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.